

VERBALE DI ACCORDO

AGGIORNAMENTO AL DL. 146/2021 DELLE PROCEDURE SINDACALI PER SOSPENSIONI COVID-19 (dal 01/10/2021 al 31/12/2021)

Le parti sociali datoriali e sindacali dell'artigianato veneto, a seguito dell'ulteriore periodo di integrazione salariale con causale Covid 19 concesso dal D.L. 146/2021 per i dipendenti in forza alla data del 22/10/2021 e da richiedere al termine delle 28 settimane previste dall'art. 8 D.L. 41/2021 (*utilizzabili entro il 31/12/2021 per i dipendenti in forza alla data del 23/3/2021*), hanno concordato il seguente aggiornamento delle procedure sindacali da utilizzare nel Veneto da parte delle imprese che necessitano di ulteriori periodi di sospensione dell'attività lavorativa:

1) Datori di lavoro che abbiano già sottoscritto un verbale per periodi di sospensione dell'attività lavorativa con causale Covid-19 anche nel caso successivamente ne abbiano esteso la validità sulla base degli avvisi comuni/verbali di accordo stipulati dalle parti sociali dell'artigianato veneto:


- a) Qualora - dopo aver esaurito le 28 settimane di cui all'art. 8 DL 41/21 - ravvisino la necessità di ulteriori settimane di prestazione COVID 19 nel periodo 01/10/2021 e fino al 31/12/2021, per i dipendenti in forza alla data del 22/10/2021 potranno richiedere le 13 settimane previste dall' art. 11 del DL 146/2021
- b) Qualora non abbiano ancora richiesto tutte le 28 settimane di cui all'art. 8 DL 41/2021, potranno richiedere, per i dipendenti in forza al 23/3/2021, le settimane residue fino al 31/12/2021 con lo stesso modello di comunicazione allegato (vedi allegato 1) di cui al presente verbale
- c) La stessa procedura di cui ai punti a) e b) potrà essere utilizzata anche dai datori di lavoro che al termine delle settimane precedentemente richieste abbiano trasmesso al Fondo la comunicazione di ripresa dell'attività produttiva.

2) Datori di lavoro che hanno la necessità di utilizzare per la prima volta la prestazione FSBA "causale covid 19"

Qualora la prestazione sia richiesta per la prima volta, per fruire dei periodi concessi dal D.L. 41/2021 art. 8, (*28 settimane utilizzabili entro 31/12/2021 per i dipendenti in forza al 23/3/2021*), dovrà essere rispettata l'intera procedura sindacale stabilita nell'accordo interconfederale regionale del 4 marzo 2020 e dell'integrativo dell'accordo 14 gennaio 2020 (vedi allegato 2 e 3).

Il modello D06 dovrà essere presentato solamente dai lavoratori che utilizzino nel 2021 per la prima volta la prestazione FSBA Covid-19.

Il presente accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione del presente verbale. Vengono comunque fatti salvi i rinnovi di accordo di cui al punto 1) e gli avvisi di procedura di cui alla lettera b) dell'accordo regionale 8/4/2021 presentati prima dell'entrata in vigore del presente verbale




1


Le parti si incontreranno nel caso di variazioni della normativa sugli ammortizzatori sociali per l'artigianato.

Marghera-Venezia li 25 ottobre 2021


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO




CGIL VENETO




CNA VENETO



CISL VENETO



CASARTIGIANI VENETO



UIL VENETO

